

Esempio pratico - Trasporti pubblici

Il caso

Rifiuto di trasportare richiedenti l'asilo minorenni

Il conducente di un autobus si rifiuta di trasportare fino al capolinea un gruppo di richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati. Quando gli chiedono il perché, risponde che possono benissimo andare a piedi e che in Svizzera non hanno alcun diritto. E aggiunge: «Tornatevene in Africa!».

Fonte: *Rapporto DoSyRa 2017*, pagina 10.

Valutazione giuridica

a) Divieto di discriminazione per dipendenti pubblici

L'offerta di trasporti pubblici è un compito pubblico (art. 81a Cost.). Le imprese (private o pubbliche) incaricate di assicurarla sono tenute a rispettare i principi costituzionali applicabili a ogni autorità pubblica.

L'art. 7 Cost. sancisce il diritto di ogni persona a essere rispettata e protetta nella sua dignità.

L'art. 8 cpv. 2 Cost. stabilisce che nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza o della posizione sociale. La discriminazione esercitata da un dipendente pubblico costituisce una violazione della Costituzione federale.

L'art. 9 Cost. sancisce inoltre che «ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato».

I dipendenti delle imprese di trasporto pubblico hanno quindi il dovere di rispettare ogni utente nella sua dignità e di non agire in modo discriminatorio nei suoi confronti.

b) Discriminazione razziale ai sensi dell'art. 261^{bis} CP

L'atto del conducente dell'autobus è indice di disprezzo e della volontà di screditare i giovani rifugiati. Qualora il suo comportamento risultasse fondato su considerazioni di razza, religione o etnia, il dipendente incorrerebbe in sanzioni penali per discriminazione razziale (art. 261^{bis} CP). Se il caso è segnalato alle autorità penali, queste sono tenute a verificare se sono adempiute le condizioni per l'applicazione dell'art. 261^{bis} CP.

Se non fossero adempiute tutte le condizioni, il conducente potrebbe essere accusato di ingiuria ai sensi dell'art. 177 CP. L'applicazione di questo articolo richiede tuttavia che le vittime presentino querela a un'autorità penale (art. 30 segg. CP).

c) Lesione della personalità ai sensi dell'art. 28 CC

Il campo di applicazione dell'art. 28 CC si estende a tutti i valori intrinseci alla persona che possono essere lesi. Il fatto di non voler trasportare determinati passeggeri fino al capolinea per via della loro origine costituisce una lesione della loro personalità.

Risoluzione della controversia

a) Reclamo alla direzione della società di autotrasporti

La responsabile del centro di accoglienza per rifugiati ha contattato un consultorio giuridico che ha informato l'impresa di trasporto pubblico. Quest'ultima ha espresso il proprio rammarico per l'accaduto e comunicato di aver provveduto a sensibilizzare i suoi conducenti di autobus. Ha inoltre assicurato di aver messo in chiaro con il conducente interessato che ogni corsa termina al capolinea e che tutti i passeggeri devono essere trattati allo stesso modo.

b) Denuncia penale

I giovani rifugiati potrebbero anche presentare querela per discriminazione all'autorità penale competente. Se constatata che tutte le circostanze, cioè le dichiarazioni del conducente dell'autobus e il suo rifiuto di andare fino al capolinea, costituiscono un comportamento discriminatorio ai sensi dell'art. 261^{bis} CP, il ministero pubblico è tenuto a presentare un atto d'accusa dinanzi al tribunale competente. In questo caso, il giudice penale potrebbe condannare il conducente per lesione della personalità ai sensi dell'art. 28 CC.

c) Azione civile per lesione della personalità

I giovani rifugiati hanno anche la possibilità di intentare, indipendentemente dal procedimento penale, un'azione per lesione della personalità contro il conducente dell'autobus dinanzi al giudice civile sulla base dell'art. 28 CC. Se giunge alla conclusione che vi sia reato, il giudice può accordare alle vittime una riparazione morale per lesione della personalità ai sensi dell'art. 49 CO.

Occorre tenere presente che il procedimento non è gratuito né ha esito certo. Si raccomanda pertanto di adire questa via soltanto se si è sicuri dell'inconfutabilità delle prove addotte. Considerate le specificità del procedimento civile, si raccomanda inoltre di farsi rappresentare da un avvocato.

Procedura proposta

Considerati i diversi approcci possibili, i giovani lesi hanno tutto l'interesse a rivolgersi quanto prima a un consultorio o a un giurista specializzato.